31262/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Oggetto

CONDOMINIO

Ud. 19/07/2018 - CC

R.G.N. 5780/2017

Cron. 31262

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -

Dott. ELISA PICARONI - Rel. Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5780-2017 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO (omissis) (omissis), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2943/2016 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 31/08/2016;

7533/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere dott. Elisa Picaroni.

Ritenuto che (omissis) e (omissis) ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Torino n. 2943 del 2016, depositata il 31 agosto 2016 e notificata il 21 dicembre 2016, che ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo che intimava ai predetti il pagamento di euro 639,68, oltre le spese di procedimento, a favore del Condominio (omissis) (omissis), a titolo di oneri condominiali ;

che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1123, 1136 e 1137 cod. civ. e dei principi informatori della materia, e si contesta il mancato accertamento della nullità della delibera condominiale 23 ottobre 2014, posta a fondamento del decreto ingiuntivo;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e si contesta il frazionamento o duplicazione del credito azionato in via monitoria, in spregio ai principi della buona fede e correttezza;

che il Condominio resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., di inammissibilità del ricorso.

Considerato il ricorso è inammissibile;

che, secondo il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nell'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e, particolarmente, dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, le sentenze pronunciate dal giudice di

pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), sono impugnabili con l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., che è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (*ex plurimis*, Cass. Sez. U 18/11/2008, n. 27339; Cass. 13/03/2013, n. 6410; Cass. 17/11/2017, n. 27356; Cass. 18/11/2018, n. 27339);

che, infatti, nel regime configurato dall'art. 339 cod. proc. civ., le sentenze del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: a) se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, secondo la previsione generale di cui all'art. 360, secondo comma, cod. proc. civ.; b) se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (*ex* art. 114 cod. proc. civ.), essendo tali sentenze inappellabili;

che il caso in esame è disciplinato, *ratione temporis*, dalla normativa richiamata, con la conseguenza che la sentenza del Giudice di pace di Torino non era impugnabile con il ricorso per cassazione ma con l'appello;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente

giudizio che liquida in complessivi euro 600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2018.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 4 DIC. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA